



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" (ai sensi della L.R. n. 8/2014)
VI DIREZIONE «SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»
SERVIZIO "INGEGNERIA AMBIENTALE"

PROGETTO

*Intervento di potatura delle palme del lago di Ganzirri e
primo trattamento fitosanitario per il controllo del
PUNTERUOLO ROSSO*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il Progettista

Geom. Riccardo Romano

Messina li, 14 NOV. 2014

Visto: **IL DIRIGENTE E.R.U.P.**

Arch Vincenzo Gitto



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LAVORI NECESSARI PER L'INTERVENTO DI POTATURA DELLE PALME DEL LAGO DI GANZIRRI.

Art. 1

Oggetto dell'affidamento

L'appalto ha per oggetto l'Intervento di potatura delle palme del lago di Ganzirri ricadenti all'interno della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro".

In particolare i lavori oggetto del presente FOGLIO PATTI E CONDIZIONI consistono nella rimozione del secco presente nelle Palme site lungo le sponde del lago grande di Ganzirri, e ricadenti all'interno della Riserva Naturale Orientata "Capo Peloro".

Art. 2

Forma E Ammontare Dell'appalto

Il presente appalto è dato a misura.

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €. 47.000,00 (euro QUARANTASETTEMILA/00)

Art. 3

Descrizione Dei Lavori

N.ORDINE	OPERE DA ESEGUIRE
1	Potatura di palma Phoenix canariensis e dactylifera e di Washingtonie robusta e filifera ad alto fusto;
2	Potatura di palma Phoenix canariensis e dactylifera e di Washingtonie robusta e filifera di medio fusto o portamento cespuglioso;
3	Taglio di esemplare di Palma adulta ad alto fusto, disseccata e compromessa da punteruolo rosso;
4	Potatura di palma Phoenix canariensis e dactifera e di Washingtonie robusta e filifera a basso fusto
5	Intervento di primo trattamento per contrasto infestazione da punteruolo rosso

Art. 4

Condizioni Di Appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'appaltatore dichiara:

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
 - di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che e dei trasporti influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi valutati o considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come

cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme dei presenti fogli di patti e condizioni) o si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 5

Cauzione Provvisoria

A norma del terzo comma dell'art. 30 c. 1/bis della L.R. 07/2002, non è dovuta.

Art. 6

Cauzione Definitiva

La cauzione definitiva, costituita per le finalità e con le clausole ed alle condizioni di cui al 10% la garanzia è aumentata nei modi e nelle forme dall'art.30 della L.R. 07/2002.

Art. 7

Consegna Dei Lavori

La consegna dei lavori avverrà non appena saranno affidati i lavori, anche nelle more di registrazione del contratto. La consegna sarà effettuata con regolare verbale esteso in concorso con l'appaltatore nella forma stabilita dal regolamento approvato con DPR 21/12/1999 n° 554 e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Art. 8

Esecuzione Dei Lavori

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con le modalità e prescrizioni riportate nel presente allegato, e sotto la diretta sorveglianza e la direzione dell'Ufficio Tecnico Provinciale.

Per norma Generale resta stabilito che nei prezzi unitari si intendono compresi tutti i magisteri d'opera necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, nonché le quote relative agli oneri di sicurezza.

L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza che per ciò debba accordarsi indennità di sorta all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 9

Ordini Di Servizio, Istruzioni E Prescrizioni

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle prescrizioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni o riserve nei modi prescritti.

Art. 10

Variazione Delle Opere Appaltate

L'appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo articolo, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Gli ordini di variazioni devono essere dati per iscritto dal Direttore dei Lavori, col richiamo della intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

Art. 11

Tempo Utile Per La Ultimazione Dei Lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori entro il termine perentorio di 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine predetto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza eventualmente sostenute e sottostare ad una penale pecuniaria di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle eventuali spese di assistenza e della penale sarà applicata con deduzione dall'importo del conto finale. E' tuttavia ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si conosca che in tutto o in parte il ritardo non sia imputabile all'impresa.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, ne ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Resta salva ed in pregiudicato ogni eventuale diritto dell'appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

Art. 12

Sospensione Di Lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore nessun compenso o indennizzo.

In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per la ultimazione dei lavori.

Art. 13

Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore mantiene la disciplina nel cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi dipendenti le leggi e i regolamenti vigenti.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale alle sue dipendenze, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 14

Tutela dei lavori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In particolare l'appaltatore e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economia o sindacale.

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

Art. 15

Responsabilità Dell'appaltatore

L'appaltatore e' l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 16

Oneri Ed Obblighi Diversi A Carico Dell'appaltatore

Nei prezzi si intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore per fornitura dei materiali e la corretta posa in opera compreso ogni spesa per occupazione temporanee, imposte di consumo imposta generale sull'entrata diritti ed altro.

Oltre gli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del capitolato generale ed agli altri specificati nei presenti fogli di patti e condizioni, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, e la regolamentazione delle acque e canalizzazioni esistenti;
2. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
3. l'apprestamento delle opere provvisorie ed approvvigionamenti quali assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate. tra le opere in argomento e' compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere;
4. la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;
5. l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. i segnali saranno conformi alle disposizioni del t.u. 15/6/1959, n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione;
6. la vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante (nel rispetto della legge 6/9/1982 n. 629 e 13/9/1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni);
7. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori;
8. la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio;
9. la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
10. la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
11. lo smacchiamento generale della zona interessata dei lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
12. le pratiche presso amministrazioni od enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. in difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore

- ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
13. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale;
 14. il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone, restando libere ed indenni l'amministrazione appaltante ed il suo personale;
 15. l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;
 16. la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale;
 17. l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla direzione lavori;
 18. l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori, o presso gli istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione;
 19. la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione e dall'appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
 20. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
 21. il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto e di proprietà dell'amministrazione o
 22. nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
 23. la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'amministrazione o dalla stessa direttamente;
 24. la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
 25. l'autorizzazione al libero accesso alla direzione lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dai presenti fogli di patti e condizioni;
 26. l'autorizzazione al libero accesso, ai cantieri di lavoro, da parte di altre imprese o ditte e del relativo personale dipendente, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisoriale ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
 27. la fornitura di fotografie delle opere nel numero prescritto dalla direzione lavori, nel formato 18x24;
 28. il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti;
 29. il calcolo delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della direzione lavori non solleva l'appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
 30. le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla direzione o dal collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche;
 31. la consegna per l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
 32. la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo;
 33. lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.;
 34. le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'amministrazione per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati;
 35. le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini;

36. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
37. le assicurazioni:
- contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite eventualmente da altre ditte in subordine;
 - la responsabilità civile verso terzi dell'impresa dovrà farsi con polizze intestate all'amministrazione.

Art. 17

Divieto Di Subappalto E Cottimo - Divieto Di Cessioni E Procure

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o di sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga, da parte dell'amministrazione, una specifica autorizzazione scritta in questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori sub-appaltati.

Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, il conseguente annullamento del sub-appalto però non darà diritto alcuno all'appaltatore per richiedere risarcimenti o proroghe.

Non sono comunque considerati sub-appalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per:

1. la fornitura dei materiali;
2. la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari, elettrici e tecnologici in genere che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

A norma della legge 23/10/1960 n. 1369 e' vietato inoltre all'appaltatore di affidare in appalto, in sub-appalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera e del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. e' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'amministrazione.

Art. 18

Rappresentante Tecnico Dell'appaltatore

A norma dell'art. 11 del capitolato generale l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico.

Art. 19

Contabilità, conto finale e pagamenti

I lavori verranno contabilizzati a misura e per la contabilizzazione degli stessi si applicheranno i prezzi, depurati del ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice, riportati nell'elaborato contrattuale "Elenco Prezzi" sottoscritto dall'impresa, che qui si intende trascritto, e forma parte integrale e sostanziale del presente "FOGLIO PATTI E CONDIZIONI".

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione, accertata nei modi indicati dal precedente articolo 7, verrà redatto il certificato di regolare esecuzione e il conseguente unico stato finale dei lavori redatto dalla D.L.

La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ultimazione e sarà sottoscritto congiuntamente dalla D.L. e dalla Ditta esecutrice.

Il rilascio di detto certificato è comunque condizionato alla consegna da parte dell'appaltatore alla D.L. di tutte le certificazioni necessarie per l'ottenimento del C.P.I., resta inteso per tanto, che nel caso di mancata o parziale consegna di dette certificazioni non si darà luogo al rilascio del certificato di regolare esecuzione e alla conseguente liquidazione.

Il certificato di regolare esecuzione è anche condizionato all'acquisizione del D.U.R.C., con esito positivo.

Art. 20

Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, avverrà a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, quest'ultima da esibirsi successivamente al certificato di regolare esecuzione previsto dal precedente articolo.

Art. 21

Rescissione del contratto

L'Amministrazione Provinciale ha il diritto di rescindere il contratto con semplice denuncia scritta ed in qualsiasi momento, quando a suo insindacabile giudizio, l'appaltatore venga meno agli obblighi assunti così da compromettere la perfetta riuscita dei lavori, ovvero contravvenga alle disposizioni del presente allegato. In tal caso all'appaltatore non spetterà altro che la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti ed accertati dalla D.L. escluso ogni altro compenso o indennizzo.

Art. 22

Risoluzione del Contratto

E' pure facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto in qualunque tempo, mediante pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere e delle forniture fatte.

Art. 23

Domicilio dell'Appaltatore

L'appaltatore deve essere domiciliato per tutti gli effetti dell'appalto nel luogo nel quale ha sede l'uffici che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori.

Art. 24

Osservanza del capitolato generale

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme, patti, condizioni, e modalità stabilito dal Capitolato Generale approvato con D.M. 19/04/200 n°145.

Art. 25

definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la direzione lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di regolamento; ove ciò non risultasse possibile e salvo il disposto dell'art. 47 del capitolato generale, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, al responsabile del procedimento, in ogni caso e' esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente e' quello di Messina.